



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale, n. 84 del 27/06/1997

INDICE

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

| | | | | |
|----------|---|-------------------------|--------|---|
| Articolo | 1 | Materia del Regolamento | Pagina | 1 |
| Articolo | 2 | Diffusione | “ | 1 |

SEZIONE I LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

CAPO I Adempimenti istituzionali

| | | | | |
|----------|---|---|--------|---|
| Articolo | 3 | Prima Adunanza | Pagina | 1 |
| Articolo | 4 | Discussione del documento sugli indirizzi generali di Governo | “ | 1 |
| Articolo | 5 | Commissione elettorale Comunale | “ | 2 |
| Articolo | 6 | Indirizzi per le nomine | “ | 2 |

CAPO II Sedute - Convocazioni - Ordini del Giorno

| | | | | |
|----------|----|--|--------|---|
| Articolo | 7 | Sedute del Consiglio Comunale | Pagina | 2 |
| Articolo | 8 | La sede delle riunioni | “ | 2 |
| Articolo | 9 | Procedura delle convocazioni | “ | 3 |
| Articolo | 10 | Modalità per la notifica | “ | 3 |
| Articolo | 11 | Programmazione - ordine del giorno - ordine dei lavori | “ | 3 |
| Articolo | 12 | Convocazione d'urgenza | “ | 4 |

CAPO III Pubblicità e disciplina delle sedute

| | | | | |
|----------|----|-----------------------------|--------|---|
| Articolo | 13 | Sedute Pubbliche | Pagina | 4 |
| Articolo | 14 | Sedute Segrete | “ | 4 |
| Articolo | 15 | Adunanze aperte | “ | 4 |
| Articolo | 16 | Partecipazione del pubblico | “ | 4 |
| Articolo | 17 | Disciplina dei Consiglieri | “ | 5 |

CAPO IV Validità delle sedute e numero legale

| | | | | |
|----------|----|---------------------------------|--------|---|
| Articolo | 18 | Sedute di prima convocazione | Pagina | 5 |
| Articolo | 19 | Sedute di seconda comunicazione | “ | 5 |
| Articolo | 20 | Computo del numero legale | “ | 6 |

CAPO V
Svolgimento del dibattito

| | | | | |
|----------|----|---|--------|---|
| Articolo | 21 | Comunicazione - Ordine dei lavori | Pagina | 6 |
| Articolo | 22 | Discussione generale | “ | 6 |
| Articolo | 23 | Chiusura anticipata della discussione generale | “ | 6 |
| Articolo | 24 | Emendamenti: Presentazione, esame e votazione | “ | 7 |
| Articolo | 25 | Ordine degli interventi | “ | 7 |
| Articolo | 26 | Durata degli interventi | “ | 7 |
| Articolo | 27 | Modalità degli interventi | “ | 7 |
| Articolo | 28 | Richiami al Regolamento e inversione dell'ordine dei lavori | “ | 7 |
| Articolo | 29 | Questioni pregiudiziali e sospensione | “ | 8 |
| Articolo | 30 | Fatto personale | “ | 8 |

CAPO VI
Votazioni

| | | | | |
|----------|----|--|--------|---|
| Articolo | 31 | Votazione finale e dichiarazione di voto | Pagina | 8 |
| Articolo | 32 | Divieto di parola | “ | 8 |
| Articolo | 33 | Forma delle – votazioni | “ | 8 |
| Articolo | 34 | Appello nominale: procedura | “ | 9 |
| Articolo | 35 | Scrutinio segreto: procedura | “ | 9 |

CAPO VII
Adozione e pubblicazione delle deliberazioni - Processi Verbali

| | | | | |
|----------|----|--|--------|----|
| Articolo | 36 | Adozione delle deliberazioni | Pagina | 9 |
| Articolo | 37 | Deliberazioni: pubblicazione, controllo e raccolta | “ | 9 |
| Articolo | 38 | Processi verbali: compilazione e contenuto | “ | 10 |
| Articolo | 39 | Processi verbali: approvazione, annotazioni e rettifiche | “ | 10 |

CAPO VIII
Conclusioni delle sedute

| | | | | |
|----------|----|-------------------------------------|--------|----|
| Articolo | 40 | Ora di chiusura delle sedute | Pagina | 10 |
| Articolo | 41 | Rinvio della seduta ad altro giorno | “ | 10 |
| Articolo | 42 | Termine della seduta | “ | 10 |

CAPO IX
Sessione di Bilancio - Conto Consultivo

| | | | | |
|----------|----|----------------------|--------|----|
| Articolo | 43 | Sessione di bilancio | Pagina | 11 |
| Articolo | 44 | Conto consuntivo | “ | 11 |

SEZIONE II
UFFICIO DI PRESIDENZA
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

CAPO I
Ufficio di Presidenza

| | | | | |
|----------|----|--|--------|----|
| Articolo | 45 | Consigliere anziano | Pagina | 11 |
| Articolo | 46 | Presidenza del consiglio | “ | 11 |
| Articolo | 47 | Elezione dell'Ufficio di Presidenza | “ | 12 |
| Articolo | 48 | Dimissioni - gravi impedimento – Revoca | “ | 12 |
| Articolo | 49 | Poteri del Presidente | “ | 12 |
| Articolo | 50 | Doveri del Presidente | “ | 13 |

CAPO II
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

| | | | | |
|----------|----|-------------------------|--------|----|
| Articolo | 51 | Composizione | Pagina | 13 |
| Articolo | 52 | Funzioni | “ | 13 |
| Articolo | 53 | Riunioni e convocazioni | “ | 13 |

SEZIONE III
COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I
Commissioni Permanenti

| | | | | |
|----------|----|--|--------|----|
| Articolo | 54 | Costituzione | Pagina | 14 |
| Articolo | 55 | Composizione e nomina | “ | 14 |
| Articolo | 56 | Presenze ed indennità | “ | 14 |
| Articolo | 57 | Insedimenti ed elezione del Presidente | “ | 14 |
| Articolo | 58 | Presidente | “ | 15 |
| Articolo | 59 | Convocazione | “ | 15 |
| Articolo | 60 | Pubblicità delle sedute. Luogo delle riunioni | “ | 15 |
| Articolo | 61 | Validità delle sedute | “ | 15 |
| Articolo | 62 | Segretario di commissione e verbali | “ | 16 |
| Articolo | 63 | Assegnazione degli argomenti | “ | 16 |
| Articolo | 64 | Richiesta del Sindaco | “ | 16 |
| Articolo | 65 | Relazione dei responsabili dei servizi | “ | 16 |

| | | | | |
|----------|----|-------------------|---|----|
| Articolo | 66 | Relazione scritta | “ | 17 |
|----------|----|-------------------|---|----|

CAPO II
Commissioni Speciali

| | | | | |
|----------|----|-------------------------|--------|----|
| Articolo | 67 | Costituzione | Pagina | 17 |
| Articolo | 68 | Funzionamento | “ | 17 |
| Articolo | 69 | Commissioni d'inchiesta | “ | 17 |

SEZIONE IV
I CONSIGLIERI COMUNALI E I GRUPPI CONSILIARI

CAPO I
I Consiglieri Comunali

| | | | | |
|----------|----|--|--------|----|
| Articolo | 70 | Entrata in carica e convalida | Pagina | 18 |
| Articolo | 71 | Durata in carica | “ | 18 |
| Articolo | 72 | Decadenza | “ | 18 |
| Articolo | 73 | Dimissioni | “ | 18 |
| Articolo | 74 | Surroga sospensione e supplenza | “ | 18 |
| Articolo | 75 | Indennità di presenza e rimborso spese | “ | 19 |
| Articolo | 76 | Responsabilità | “ | 19 |
| Articolo | 77 | Assenze | “ | 19 |
| Articolo | 78 | Incarichi speciali | “ | 19 |
| Articolo | 79 | Situazione patrimoniale, redditi e spese elettorali | “ | 19 |
| Articolo | 80 | Diritto alla consultazione degli atti | “ | 20 |

CAPO II
I Gruppi Consiliari

| | | | | |
|----------|----|-------------------------|--------|----|
| Articolo | 81 | Costituzione | Pagina | 20 |
| Articolo | 82 | Composizione | “ | 20 |
| Articolo | 83 | Elezione del Presidente | “ | 20 |

TITOLO II
LE ATTIVITÀ DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO

SEZIONE I
DELIBERAZIONI: PROPOSTE, MODALITÀ ED ESAME

| | | | | |
|----------|----|----------------------------|--------|----|
| Articolo | 84 | Iniziative e deposito | Pagina | 21 |
| Articolo | 85 | Proposte: Sindaco e Giunta | “ | 21 |
| Articolo | 86 | Proposte: Consiglieri | “ | 21 |

SEZIONE II
STRUMENTI DI IMPULSO E DI CONTROLLO

CAPO I

Mozioni

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--------|----|
| Articolo 87 | Contenuto, forma e presentazione | Pagina | 22 |
| Articolo 88 | Discussione | “ | 22 |

CAPO II

Ordini del Giorno

| | | | |
|-------------|---------------------------|--------|----|
| Articolo 89 | Contenuto e presentazione | Pagina | 22 |
| Articolo 90 | Esposizione e votazione | “ | 22 |

CAPO III

Interrogazioni ed interpellanze

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------|----|
| Articolo 91 | Presentazione e forma | Pagina | 22 |
| Articolo 92 | Contenuto delle interrogazioni | “ | 23 |
| Articolo 93 | Svolgimento delle interrogazioni | “ | 23 |
| Articolo 94 | Interrogazioni a risposta scritta | “ | 23 |
| Articolo 95 | Contenuto delle interpellanze | “ | 23 |
| Articolo 96 | Svolgimento delle interpellanze | “ | 23 |

TITOLO III

SINDACO E ASSESSORI

CAPO I

Sindaco

| | | | |
|-------------|---|--------|----|
| Articolo 97 | Funzioni e partecipazione | Pagina | 24 |
| Articolo 98 | Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza e decesso | “ | 24 |
| Articolo 99 | Mozione di sfiducia | “ | 24 |

CAPO II

Assessori

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----|
| Articolo 100 | Partecipazione alle sedute | Pagina | 24 |
| Articolo 101 | Revoca | “ | 25 |

TITOLO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO I

Costituzione e funzionamento del Collegio

| | | | |
|--------------|------------------|--------|----|
| Articolo 102 | Elezione | Pagina | 25 |
| Articolo 103 | Durata in carica | “ | 25 |

| | | | |
|--------------|---------------------------|---|----|
| Articolo 104 | Revoca | “ | 25 |
| Articolo 105 | Dimissioni e decadenza | “ | 25 |
| Articolo 106 | Sostituzione | “ | 26 |
| Articolo 107 | Responsabilità | “ | 26 |
| Articolo 108 | Funzioni | “ | 26 |
| Articolo 109 | Compensi e rimborso spese | “ | 26 |

CAPO II

Rapporto tra i Revisori ed il Consiglio Comunale

| | | | |
|--------------|--|--------|----|
| Articolo 110 | Partecipazione | Pagina | 26 |
| Articolo 111 | Iniziative | “ | 26 |
| Articolo 112 | Modalità ed oggetto delle relazioni richieste al Collegio | “ | 27 |

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

| | | | |
|--------------|--|--------|----|
| Articolo 113 | Difensore Civico | Pagina | 27 |
| Articolo 114 | Le funzioni del Difensore Civico inerente la legittimità degli atti | “ | 27 |
| Articolo 115 | Petizioni Popolari | “ | 27 |
| Articolo 116 | Stemma e Gonfalone | “ | 28 |

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Materia del Regolamento

1. Le norme per il funzionamento in generale, la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi é rimessa al Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2

Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento deve essere consegnata a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti, in occasione della prima seduta.

SEZ. I

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

CAPO I

ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 3

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio é convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede - dopo la convalida degli eletti ai seguenti adempimenti:
 - a) elezione del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente;
 - b) Giuramento del Sindaco;
 - c) presa d'atto delle comunicazioni del Sindaco relativamente ai componenti
 - a) della Giunta Comunale;
 - d) discussione e approvazione del documento degli indirizzi generali di governo.
3. La prima seduta procede ad esaurimento degli argomenti indicati nel c. 2, rimanendo salva soltanto la possibilità di differire alla riunione successiva la conclusione del dibattito sugli indirizzi generali di governo.

ARTICOLO 4

Discussione del documento su indirizzi generali di governo

1. Il documento sugli indirizzi generali di governo é depositato dal Sindaco, presso la segreteria comunale, almeno cinque giorni prima di quello di convocazione della seduta, per la consultazione da parte dei Consiglieri.
2. Spetta al Sindaco illustrare il documento programmatico.
3. Dopo l'illustrazione i Consiglieri possono intervenire nella discussione sul documento per non più di 20' minuti ciascuno.
4. Al termine della discussione, della replica da parte del Sindaco e delle eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il documento sugli indirizzi generali di governo.

ARTICOLO 5

Commissione Elettorale Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'esplicitamento degli adempimenti di cui all'art.3 del presente regolamento, procede alla elezione nel proprio seno, della Commissione Elettorale Comunale che rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
2. La commissione é costituita da 4 componenti effettivi e 4 supplenti.
3. Per la elezione dei componenti effettivi, che avviene mediante schede, ciascun consigliere può indicare un solo nominativo. Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, purché non inferiori a due. In caso di parità viene proclamato eletto il più anziano di età.
4. Il Sindaco non partecipa alla votazione.
5. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, se nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, viene chiamato a farne parte, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede all'elezione dei componenti supplenti.

ARTICOLO 6

Indirizzi per le nomine

1. Entro 60 giorni dall'insediamento il Consiglio Comunale adotta, su proposta del Presidente della Commissione consiliare competente, previo delibera della commissione stessa o, in mancanza, su proposta del presidente del Consiglio sentiti i capigruppo, la deliberazione concernente la definizione degli indirizzi di carattere generale e dei criteri cui il Sindaco deve attenersi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

CAPO II

SEDUTE CONVOCAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

ARTICOLO 7

Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce:
 - a) per determinazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
 - b) su richiesta del Sindaco
 - c) su richiesta scritta presentata da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. In tal caso il Presidente é tenuto a riunirlo entro un termine non superiore a 20 giorni.
2. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:
 - a) fissa il giorno e l'ora di apertura e di chiusura delle sedute
 - b) determina l'ordine del giorno,
 - c) procede alle convocazioni.

ARTICOLO 8

La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono presso il Palazzo di Città.
2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e il Sindaco, può disporre che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente presso una delegazione municipale.
3. Nell'avviso di convocazione va sempre indicata la sede ove si terrà la riunione del Consiglio.

ARTICOLO 9

Procedura delle convocazioni

1. La convocazione del Consiglio Comunale - ad eccezione della prima dopo la consultazione elettorale, che é effettuata dal Sindaco - é notificata dal Presidente al Sindaco e ai Consiglieri con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
2. L'avviso di convocazione per le sedute é notificato almeno sette giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato almeno 24 ore prima
4. L'avviso di convocazione é trasmesso al Vice Sindaco ed agli Assessori.
5. Qualora la seduta del Consiglio venga sospesa, e in assenza di una specifica previsione di seconda convocazione, il Presidente, sentiti i capigruppo, può, stabilire il rinvio ad altra data. In questo caso il Presidente, verbalizzati i nomi dei consiglieri presenti, dovrà provvedere a far notificare l'avviso del rinvio a tutti i consiglieri entro le 24 ore che precedono la riunione.
6. Qualora si debbano aggiungere affari urgenti, sopravvenuti rispetto alla notifica dell'avviso di convocazione, il Presidente deve darne comunicazione scritta ai consiglieri, anche a mezzo di telegramma, almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
7. La partecipazione del consigliere alla riunione del Consiglio sana l'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 10

Modalità per la notifica

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato presso la residenza o il domicilio eletto, a mezzo di un messo Comunale e nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Coloro che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario in questo residente: la designazione, va fatta, per iscritto, con lettera indirizzata al Presidente, in cui si comunichi il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
3. Mancando tale designazione il Presidente provvede a far spedire dal messo Comunale al domicilio anagrafico un telegramma nel quale si indica il giorno e l'ora dell'adunanza senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
4. Nei casi regolati dal precedente comma, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo telegramma, ed il deposito nella Segreteria Generale di copia dell'O.d.G. dei lavori, si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.
5. Il messo deve rimettere alla Segreteria del Comune dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui essa é avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta Consiliare.

ARTICOLO 11

Programmazione - Ordine del giorno - Ordine dei lavori

1. I lavori del Consiglio devono essere programmati in modo da assicurare rapidità e coerenza all'attività deliberativa e di indirizzo nonché tempestività ed efficacia alle funzioni di controllo.
2. Il Presidente, previa riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, predispone l'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno é costituito dalle proposte di deliberazione, dagli argomenti da trattare, dalle interpellanze ed interrogazioni.
4. Le proposte e gli argomenti sono sottoposte al Consiglio secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine dal precedente articolo 9.
3. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
4. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

CAPO III

PUBBLICITÀ E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ARTICOLO 13

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
2. Sono sempre pubbliche le sedute destinate ad eleggere rappresentanti del Consiglio o a nominare componenti di Commissioni nonché i Revisori dei Conti.
3. Il Presidente autorizza le emittenti radio-televisive che ne facciano richiesta a trasmettere le sedute del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 14

Sedute segrete

1. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando si debbono - trattare questioni concernenti giudizi su persone.
2. Delle sedute segrete é redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario Generale, con l'annotazione degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate.
3. Durante la seduta segreta possono restare in Aula:
 - a) il Segretario Comunale o il Vice-Segretario;
 - b) il personale avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, solo se ciò espressamente richiesto dal Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 15

Adunanze aperte

1. Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Presidente può disporre che l'adunanza del Consiglio sia "aperta".
2. Tali adunanze hanno carattere Straordinario. Alle stesse possono essere invitati rappresentanti di istituzioni ed organizzazioni pubbliche, private, religiose, e della società.
3. In tali adunanze non può essere approvato nessun atto deliberativo che impegni il Comune, tranne ordini del giorno e mozioni, che vanno approvate col solo voto dei Consiglieri Comunali.
4. Nessun altro affare di competenza istituzionale ordinaria può essere trattato durante le sedute "aperte".

ARTICOLO 16

Partecipazione del Pubblico

1. Alle sedute, tranne quelle segrete, può assistere chiunque.
2. Le persone che assistono alla seduta devono prendere posto nella parte riservata al pubblico.

3. Nessuno può prendere posto o entrare nella parte riservata ai Consiglieri, fuori dai casi di sedute aperte, tranne il personale autorizzato.
4. Nel seguire i lavori il pubblico deve rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
5. Il Presidente dopo gli opportuni avvertimenti può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine. Egli si avvarrà, ove necessario, dell'assistenza della Forza pubblica
6. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni impartite dal Presidente o quando non si possa identificare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula.

ARTICOLO 17

Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Dopo il secondo richiamo il Presidente può disporre:
 - a) l'esclusione dall'aula;
 - b) la censura.
3. L'esclusione comporta l'allontanamento dall'Aula per tutto il resto della seduta. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'Aula l'interdizione di rientrarvi fino ad un massimo di tre sedute. La censura é disposta dal Presidente udite le spiegazioni del Consigliere.
4. L'esclusione e la censura possono essere disposte a prescindere dai richiami, quando il consigliere provochi tumulti o disordini dell'Assemblea, o quando il Consigliere sia passato alle vie di fatto o abbia oltraggiato le istituzioni o le persone.
5. Se il Consigliere si rifiuta di lasciare l'Aula il Presidente sospende la seduta, e impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita.
6. Quando sorgono tumulti in Aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'Aula ed ogni discussione si intende sospesa sino al suo rientro ed alla cessazione della turbativa. Se il tumulto prosegue, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, e successivamente la toglie, assumendo i provvedimenti del caso dopo aver sentito i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

CAPO IV

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE

ARTICOLO 18

Sedute di prima convocazione

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso diviene valida, agli effetti deliberativi, quando viene raggiunto il numero legale, pari alla metà dei componenti il Collegio, accertato mediante l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale.
2. Mancando il numero legale per deliberare, il Presidente potrà disporre che si facciano altri appelli ad intervallo di tempo;
3. Trascorsa un'ora da quella indicata per la prima convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.
4. Quando la legge, lo statuto o il regolamento prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine dei lavori.
5. La verifica del numero legale può essere richiesta da un consigliere prima della votazione.
6. Il Consiglio non può essere riunito in seconda convocazione nel medesimo giorno della prima.

ARTICOLO 19

Sedute di seconda convocazione

1. É seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente in cui non poté farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale verificatosi all'inizio o in corso di seduta.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

3. La seconda convocazione ha per oggetto lo stesso ordine del giorno della prima.
4. Nella seconda convocazione le sedute sono valide quando intervengono almeno quattro Consiglieri. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 20

Computo del numero legale

1. I Consiglieri che dichiarano di astenersi da una votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
2. I Consiglieri che escono dall'Aula prima della verifica non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta. Sono comunque computati nel numero legale i Consiglieri che ne abbiano chiesto la verifica.
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui essi stessi, o loro parenti o affini abbiano interessi. In tale circostanza i consiglieri medesimi non sono computati nel numero fissato per la validità delle sedute del Consiglio.

CAPOV

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO

ARTICOLO 21

Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari il Presidente effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. In tale momento ogni consigliere può richiedere la parola per le celebrazioni di eventi, commemorazioni di persone e per la manifestazione di sentimenti del consiglio d'interesse locale o generale.
3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun Gruppo e ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Alle comunicazioni e alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

ARTICOLO 22

Discussione Generale

1. Prima di iniziare la discussione, il Presidente del Consiglio, concede, se richiesta, la parola al proponente o relatore, per non più di 15 minuti.
2. Il Presidente, concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione.
3. Al termine della discussione il Presidente, se richiesto, concede la parola, per non più di 5 minuti al Sindaco.

ARTICOLO 23

Chiusura anticipata della discussione generale

1. Cinque consiglieri possono, richiedere per iscritto la chiusura della discussione generale, sempreché sia stato effettuato l'intervento del proponente o del relatore sempre che sia intervenuto un consigliere per ogni gruppo.
2. In caso di opposizione il Presidente concede la parola ad un oratore contro ed a uno a favore, per non più di 5 minuti ciascuno. Il Consiglio decide sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione per alzata di mano. La proposta è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. Tale richiesta non può essere accolta in sede di discussione del documento degli indirizzi generali di governo e nella discussione sulla mozione di sfiducia

ARTICOLO 24

Emendamenti: presentazione, esame e votazione

1. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente prima della chiusura della discussione generale.
2. Esaurita la discussione generale il Consiglio procede all'esame ed alla votazione degli emendamenti presentati.
3. Il primo firmatario di ogni emendamento può illustrarlo per non più di 5 minuti.
4. Successivamente ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazioni di voto e per non più di 5 minuti.

ARTICOLO 25

Ordine degli interventi

1. Chi intende parlare su un argomento iscritto all'ordine del giorno deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.
3. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente ad intervenire, non risulta presente, s'intende che abbia rinunciato a parlare.

ARTICOLO 26

Durata degli interventi

1. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di 15 minuti, salvo termini diversi fissati dal Regolamento, o per accordi presi in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Prima dell'inizio della discussione ciascun consigliere può fare richiesta scritta al Presidente di derogare al termine di cui al comma precedente, fino ad un massimo di 30 minuti. Se la richiesta è fatta da un Presidente di Gruppo, il Presidente del Consiglio Comunale può assegnare al Gruppo un tempo complessivo non superiore ad un'ora che potrà essere ripartito fra i diversi oratori del gruppo a discrezione del Gruppo medesimo.
3. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

ARTICOLO 27

Modalità degli interventi

1. I Consiglieri intervengono dal proprio posto in piedi, ove possibile, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio e non a singoli consiglieri.
2. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in I esame. Non sono ammesse divagazioni.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente, per richiamo al Regolamento.
5. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

ARTICOLO 28

Richiami al regolamento e inversione dell'ordine dei lavori

1. I richiami al regolamento hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Il Presidente, verificata immediatamente l'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per illustrarlo nel tempo massimo di 5 minuti.

3. Ove il richiamo comporti a giudizio del Presidente, la necessità, di una decisione del Consiglio, questo avviene, sentito un consigliere a favore ed uno contro, a votazione per alzata di mano.
4. L'ordine del giorno dei lavori può essere invertito, quando almeno un Consigliere ne faccia richiesta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione, decide il Consiglio, per alzata di mano, sentito un Consigliere a favore e uno contro, per non più di 10 minuti ciascuno. Tranne il Presidente del Consiglio nessun Consigliere può richiedere più di due inversioni per ogni seduta di Consiglio Comunale.

ARTICOLO 29

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi, possono essere proposte dal Consigliere prima che inizi la discussione.
2. Il Presidente del Consiglio, verificata l'ammissibilità della richiesta, concede al proponente 5 minuti per illustrarla.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive, il Consiglio decide per alzata di mano, dopo che su queste sia intervenuto un solo consigliere per gruppo.

ARTICOLO 30

Fatto Personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.
2. Il Presidente, se il Consigliere chiede la parola per il fatto personale, valutate le circostanze, concede non più di 5 minuti per svolgere il proprio intervento.
3. La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il Presidente potrà concedere la parola al richiedente solo al termine del dibattito sul punto in discussione.

CAPO VI VOTAZIONI

ARTICOLO 31

Votazione finale e dichiarazione di voto

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli emendamenti, il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta definitiva di deliberazione.
2. Prima della votazione finale può intervenire per dichiarazione di voto un consigliere per ogni gruppo nonché il Sindaco, e quei consiglieri che intendano votare in dissenso col proprio Gruppo. L'intervento non può comunque superare i 5 minuti.
3. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta.

ARTICOLO 32

Divieto di parola

1. Dichiarata aperta la votazione, nessuno può intervenire fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al Regolamento, ma relativamente alla esecuzione della votazione in corso.

ARTICOLO 33

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano.
2. Solo le decisioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiedono per iscritto almeno tre consiglieri.

4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarato aperta la votazione. Se al momento del voto tutti i richiedenti non sono in aula, la richiesta si intende ritirata.

ARTICOLO 34

Appello nominale: procedura

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del “si” e del “no” e dispone l’appello dei consiglieri secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi.
2. Il Segretario procede all’appello.
3. Il Segretario prende nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e dei Consiglieri che si astengono.
4. Il Presidente proclama l’esito della votazione.

ARTICOLO 35

Scrutinio segreto: procedura

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Il Presidente procede alla nomina di tre Consiglieri - di cui uno, di norma, appartenente ai Gruppi di opposizione per le funzioni di scrutatore.
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Poi chiama ciascun Consigliere affinché si rechi a votare.
3. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
4. Nell’ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
5. Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, riconosce e proclama l’esito della votazione.

CAPO VII

ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

PROCESSI VERBALI

ARTICOLO 36

Adozioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la legge, lo Statuto, o il regolamento prescrivano una diversa maggioranza.
2. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che Risultino bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Il risultato della votazione del Consiglio é proclamato dal Presidente con la Formula “il Consiglio approva” o “il Consiglio non approva”.

ARTICOLO 37

Deliberazioni: pubblicazione, controllo e raccolta

1. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione - affissione all’Albo pretorio e la trasmissione all’organo di controllo degli atti deliberativi del Consiglio Comunale.
2. Ove l’organo di controllo formuli rilievi di legittimità e richieda chiarimenti circa una deliberazione consiliare il Presidente del Consiglio ne informa tempestivamente la conferenza dei Presidenti dei Gruppi per le determinazioni del caso.
3. Tutti gli atti e i provvedimenti del Consiglio sono redatti e depositati nell’archivio del Comune a cura del Segretario, il quale provvede altresì a che questi vengano periodicamente trasmessi ai singoli Consiglieri.

ARTICOLO 38

Processi verbali: compilazione e contenuto

- 1- I processi verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario Comunale.
2. I processi verbali debbono indicare i nomi degli intervenuti e degli assenti, i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché i nomi degli astenuti.
3. Nei verbali é altresì annotato se le discussioni o deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.
4. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 39

Processi verbali: approvazione, annotazioni e rettifiche

1. Ogni consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo, e di chiedere che sia dato atto delle precisazioni che egli ritenga opportune.
2. Il Consigliere ha la facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri consiglieri.
3. Di norma l'approvazione del Processo verbale si svolge all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce.
4. Ciascun Consigliere, senza aprire discussione e senza entrare nel merito, può chiederne la lettura per proporre rettifiche o fare precisazioni sul verbale.
5. La rettifica é disposta dal Presidente previo approvazione del Consiglio.

CAPO VIII

CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

ARTICOLO 40

Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze viene, di norma, stabilita alle ore 22,30.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della sedute, di continuare oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

ARTICOLO 41

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando allora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, allora fissata.
2. Il Consiglio ha la facoltà di aggiornarsi ad altra data quando, nel caso di esame di affari urgenti, un Gruppo dichiara la volontà di esaminare la proposta con maggiore attenzione, e tale richiesta, sottoscritta dal Presidente del Gruppo, venga approvata dal Consiglio a maggioranza.
3. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito entro 15 giorni salvo diverse determinazioni del Consiglio. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, é sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

ARTICOLO 42

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. Quando si giunge allora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale, il Presidente dichiara terminata la adunanza e precisa se la stessa proseguirà il giorno già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti, secondo quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO IX
SESSIONE DI BILANCIO - CONTO CONSUNTIVO

ARTICOLO 43
Sessione di bilancio

1. Entro il termine stabilito dalla legge il Consiglio Comunale delibera contestualmente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, il bilancio pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica.
2. La deliberazione di cui al precedente comma é adottata secondo le modalità e procedure fissate nel Regolamento di Contabilità.
3. Durante la sessione di bilancio non possono essere inseriti altri argomenti all'ordine dei lavori, se non per il compimento di atti dovuti, per lo svolgimento di interpellanze, interrogazioni e questioni di rilevanza politico istituzionale, ovvero per l'esame di proposte di deliberazioni di eccezionale urgenza.
4. Le deliberazioni di variazione di bilancio sono adottate non oltre il termine stabilito dalla legge.

ARTICOLO 44
Conto Consuntivo

1. Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge secondo le modalità e procedure fissate dal Regolamento di Contabilità.
2. Il Presidente - contestualmente all'iscrizione all'ordine dei lavori del Consiglio - trasmette la proposta del conto Consuntivo alla competente Commissione Consiliare Permanente che esprime il proprio parere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione.

SEZ. II
UFFICIO DI PRESIDENZA.
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

CAPO I
UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 45
Consigliere Anziano

1. É consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati sindaci proclamati consiglieri.
2. Il Consigliere anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 46
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale é presieduto dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
3. Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 47

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio nel suo seno, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con votazione separata e con voto segreto.
2. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza prevista nel 1° comma per la carica di Presidente che per quella di Vice Presidente, viene eletto chi, nella votazione successiva, ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Se nessuno raggiunge la maggioranza richiesta si procede alla terza votazione. Viene eletto, sia per la carica di Presidente che per quella di Vice-Presidente, chi ottiene il maggior numero di voti.
4. Salvo revoche o dimissioni la durata in carica dell'Ufficio di Presidenza coincide con quella del Consiglio.

ARTICOLO 48

Dimissioni – Gravi impedimenti -Revoca

1. In caso di dimissioni, di gravi impedimenti o di revoca di uno dei membri dell'ufficio di presidenza, si procederà alla sua sostituzione secondo le modalità fissate per l'elezione. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o di comunicazione del grave impedimento.
2. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati col voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, su una mozione di sfiducia motivata da gravi violazioni di legge: di Statuto o di regolamento e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

ARTICOLO 49

Poteri del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) convoca, previa conferenza dei Presidenti dei Gruppi. il Consiglio fissando la sede, il giorno e l'ora della seduta
 - b) presiede le sedute del Consiglio e ne dirige i lavori,
 - c) stabilisce, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. l'ordine del giorno del Consiglio;
 - d) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - e) procede alla nomina ed alla sostituzione dei componenti delle commissioni
 - f) presiede le Commissioni speciali, direttamente o per il tramite di un suo delegato;
 - g) convoca la prima seduta delle commissioni per l'insediamento,;
 - h) assegna alle commissioni gli argomenti da esaminare e fissa i termini per l'esame;
 - i) autorizza la costituzione di nuovi gruppi consiliari;
 - j) dispone l'audizione dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico;
 - k) dispone dell'uso del gonfalone e ne cura la conservazione
 - l) autorizza le registrazioni audio-televisive dei lavori del consiglio;
 - m) dispone la seduta aperta del Consiglio;
 - n) regola la partecipazione del pubblico alle sedute;
 - o) mantiene la disciplina dei Consiglieri in Aula;
 - p) chiude, sospende e toglie la seduta;
 - q) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Presidente esercita le funzioni con l'ausilio del Segretario Comunale e degli uffici comunali.
3. L'amministrazione deve assicurare al Presidente locali e strutture idonee, ed il personale necessario per il corretto funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può decidere di avvalersi della consulenza di un professionista esterno per l'esame e lo studio di atti e provvedimenti di particolare complessità e per il coordinamento di attività istituzionali sotto il profilo tecnico-giuridico. La durata del rapporto non può essere superiore a un anno, comunque rinnovabile, e non può protrarsi oltre la data di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

Comunale. Spetta al Sindaco predisporre l'atto deliberativo e la sua conseguente esecuzione, nei termini e secondo le modalità che il Presidente ha concordato con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

ARTICOLO 50

Doveri del Presidente

- 1 - Il Presidente é il rappresentante dell'intero Consiglio. Egli deve tutelare la dignità e le funzioni, e deve assicurare l'osservanza degli obblighi di legge, statutari e regolamentari.
- 2 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente deve ispirarsi a criteri di assoluta imparzialità.
- 3 - Egli non può intervenire in qualità di consigliere nel dibattito su proposte sottoposte all'esame del Consiglio, nel mentre dirige i lavori in qualità di Presidente.
- 4 - Il Presidente deve promuovere l'attuazione delle previsioni statutarie. In tal senso é al Presidente che vanno rivolte le istanze per una pronta ed effettiva attuazione degli istituti e degli strumenti statutari.

CAPO II

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 51

Composizione

- 1 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi é composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio;
 - b) dai Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - c) dal Sindaco.
- 2 - Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretariato Generale.

ARTICOLO 52

Funzioni

- 1 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:
 - a) esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale;
 - b) definisce, d'intesa con il Presidente, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e l'organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;
 - c) ripartisce tra i Gruppi Consiliari, tenendo conto della consistenza numerica degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per le discussioni;
 - d) fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
- 2 - Qualora nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, o la maggioranza necessaria, le decisioni vengono assunte dal Presidente.
- 3 - Al fine di poter attuare la più completa ed immediata attività di conoscenza delle decisioni della Giunta Comunale, il Segretario Comunale trasmette ai Presidenti dei vari gruppi consiliari copia delle deliberazioni della Giunta.

ARTICOLO 53

Riunioni e Convocazioni

- 1 - La conferenza si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora comunicati dal Presidente del Consiglio;
- 2 - É al Presidente del Consiglio che spetta convocare la conferenza e dirigerne i lavori.
- 3 - La conferenza viene convocata:
 - a) per lo svolgimento dei compiti istituzionalmente affidati ad essa;
 - b) per comunicazioni di particolare rilevanza relative alle attività dell'Ente.
- 4 - Gli avvisi di comunicazioni devono essere recapitati al domicilio di ogni Presidente di Gruppo almeno 3 giorni prima della riunione. E ammessa, nei casi urgenti, la convocazione telefonica.

5 - Gli avvisi, firmati dal Presidente del Consiglio, devono contenere il luogo, il giorno e l'ora della seduta e gli argomenti da trattare.

6 - Il Presidente del Consiglio é tenuto a convocare la Conferenza entro 5 giorni quando ne facciano richiesta scritta i Presidenti di Gruppo rappresentativi di almeno un quinto dei componenti il Consiglio Comunale.

7 - Delle riunioni é redatto un verbale sommario circa le discussioni fatte e le decisioni assunte, verbale che dev'essere sottoscritto dai partecipanti, nonché dal segretario o da chi ne fa le veci, al quale ne compete la stesura.

8 - Ai componenti di diritto della conferenza dei Presidenti spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza nella stessa misura fissata per i Consigli Comunali.

9 - Le sedute non sono valide quando non sono presenti i Presidenti che rappresentano oltre la metà dei Consiglieri assegnati.

SEZ. III COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I COMMISSIONI PERMANENTI

ARTICOLO 54 Costituzione

1. Sono costituite le commissioni consiliari aventi compiti preparatori dei lavori del Consiglio.
2. Le commissioni consiliari sono le seguenti:
 - a) Commissione per gli affari istituzionali - economici, di programmazione e di organizzazione;
 - b) Commissione per gli affari relativi all'assetto del territorio - edilizia - viabilità ed ambiente;
 - c) Commissione per gli affari sociali, culturali e per il turismo, sport e tempo libero.

ARTICOLO 55 Composizione e nomina

- 1 - Ogni Commissione é composta da 9 consiglieri e tiene conto de! Rapporto proporzionale dei gruppi rappresentati in consiglio.
- 2 - I membri di ogni commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Presidenti dei Gruppi.
- 3 - La nomina deve avvenire nella prima seduta utile successiva a quella dedicata alla convalida degli eletti.
- 4 - Ogni Consigliere, tranne il Presidente del Consiglio e il Sindaco, deve essere assegnato ad almeno una delle commissioni consiliari.

ARTICOLO 56 Presenze ed indennità

- 1 - Ogni consigliere componente é tenuto a partecipare ai lavori della commissione nella quale é stato nominato.
- 2 - Ai consiglieri componenti é corrisposta un'indennità di presenza pari a quella prevista per le sedute del Consiglio Comunale.
- 3 - Ogni consigliere può sostituire, con diritto di voto, un membro del proprio gruppo in commissione, previa presentazione al Presidente di apposita delega sottoscritta.

ARTICOLO 57 Insediamento ed elezione del Presidente

- 1 - Entro 15 giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio, con avviso scritto, provvede alla convocazione delle commissioni per:

- a) l'insediamento;
 - b) l'elezione del Presidente;
 - c) l'elezione del Vice Presidente.
- 2 - L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene in un'unica votazione.
- 3 - Le votazioni si effettuano con voto segreto ed ogni membro può votare per un solo nominativo. Alla votazione non partecipa il Presidente del Consiglio.
- 4 - Chi riporta il maggior numero di voti è eletto Presidente. Colui che ha riportato più voti, dopo il Presidente, è eletto Vice Presidente. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 5 - Il Presidente del Consiglio, ad insediamento avvenuto, ne dà comunicazione al Consiglio nella riunione successiva all'insediamento.

ARTICOLO 58 Presidente

- 1 - Il Presidente:
- a) presiede la commissione;
 - b) predispose l'ordine del giorno;
 - c) pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) dà la parola e modera la discussione;
 - e) mantiene i rapporti istituzionali col Presidente del Consiglio e col Sindaco;
 - f) svolge ogni altra attività prevista dallo Statuto e dal Regolamento.
- 2 - Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente deve mantenere un comportamento imparziale e difendere le prerogative delle commissioni.
- 3 - Il Presidente, in caso di assenza o impedimenti, è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 59 Convocazione

- 1 - La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno tre giorni prima della seduta.
- 2 - Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma, o su richiesta scritta, depositata presso la segreteria del Comune:
- a) del Sindaco;
 - b) di un terzo dei membri della commissione.
- 3 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato:
- a) al Presidente del Consiglio;
 - b) al Sindaco.

ARTICOLO 60 Pubblicità delle sedute. Luogo delle riunioni

- 1 - Le sedute sono, di norma, pubbliche.
- 2 - Il Sindaco e l'assessore competente possono presenziare ai lavori della commissione senza diritto di voto. Se richiesti dal Presidente, debbono presenziare.
- 3 - Le sedute si svolgono in idonei locali messi a disposizione dalla amministrazione comunale.

ARTICOLO 61 Validità delle sedute

- 1 - Le sedute delle commissioni sono valide quando è rappresentata la maggioranza assoluta del Consiglio;
- 2 - Le eventuali delibere sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 3 - Gli astenuti si calcolano ai fini dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.

ARTICOLO 62

Segretario di commissione e verbali

- 1 - Delle riunioni é redatto, in forma sintetica, un verbale, a cura del segretario della commissione.
- 2 - Il verbale é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3 - Il servizio di segreteria é svolto da un dipendente comunale di almeno VI livello, nominato con deliberazione della giunta municipale.
- 4 - Copia dei verbali dev'essere trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 63

Assegnazione degli argomenti

- 1 - Il Presidente del Consiglio, d'intesa col Sindaco, assegna alle singole commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare.
Contemporaneamente alla comunicazione fatta ai singoli Presidenti di commissione ne dà comunicazione anche ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
- 2 - Congiuntamente all'affare da trattare, il Presidente del Consiglio assegna un termine che non può essere superiore, tranne deroghe, a 30 giorni.
3. - Inoltre, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta:
 - a) esprimono parere sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dai singoli Assessori;
 - b) richiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza;
 - c) relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali,
 - d) approfondiscono anche di loro iniziativa lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del Comune e dell'amministrazione
- e) Le commissioni assolvono ai predetti compiti attraverso audizioni conoscitive.
- 4 - Possono anche effettuare sopralluoghi ed ispezioni, chiedendone autorizzazione al Sindaco, per il miglior svolgimento dei compiti ad esse demandate.

ARTICOLO 64

Richiesta del Sindaco

- 1 - Il Sindaco può richiedere il parere delle commissioni sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale.
- 2 - La commissione deve esaminare le proposte e formulare il proprio parere entro i termini fissati dal Presidente del Consiglio.
- 3 - Decorso i termini la proposta é sottoposta all'esame del Consiglio comunale senza il parere della commissione.
- 4- Il termine massimo può essere derogato quando, per l'importanza dell'argomento, il Presidente della Commissione ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco e quest'ultimo lo consenta.

ARTICOLO 65

Relazione dei responsabili dei servizi

- 1 - Il Presidente, su richiesta della commissione, può chiedere al Sindaco di convocare i responsabili dei servizi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione.
- 2 - La commissione può richiedere al Presidente del Consiglio che l'amministrazione disponga della consulenza di un esperto per relazionare su materie di particolare complessità.

ARTICOLO 66

Relazione scritta

- 1 - La commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta. Tale relazione, firmata dal Presidente e dal Segretario, é allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
- 2 - Copia della relazione dev'essere presentata al protocollo generale del comune per essere consegnata al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
- 3 - Nella relazione va indicato il nome del relatore.
- 4 - In caso di dissensi, é sempre possibile allegare a quella di maggioranza, una relazione di minoranza.
- 5- Il segretario della commissione é responsabile degli adempimenti sopraindicati.

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI

ARTICOLO 67

Costituzione

- 1 - Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle sue attribuzioni, può costituire, su richiesta motivata di un Gruppo Consiliare, Commissioni speciali di studio o di indagine conoscitiva, con composizione paritetica
- 2 - Il Consiglio può nominare nelle suddette commissioni, in qualità di esperti, figure professionali interne all'amministrazione Comunale o ricorrere a professionalità esterne.
- 3 - La retribuzione dei Consiglieri e degli "esperti" interni all'amministrazione Comunale, avverrà con gli stessi parametri delle Commissioni Consiliari Permanenti.

ARTICOLO 68

Funzionamento

- 1 - L'eventuale ricorso a professionisti esterni sarà regolamentato dal Consiglio con apposito atto deliberativo.
- 2 - Nel caso in cui la Commissione Speciale debba trasferirsi fuori dal territorio Comunale per accertamenti o indagini, ai componenti di esse, spetterà il rimborso delle spese di viaggio, se autorizzati all'uso del mezzo proprio, e il soggiorno.
- 3 - Il Consiglio stabilirà un termine per il lavoro delle Commissioni Speciali, scaduto il quale dovrà essere presentata ampia relazione o richiesta ai Consiglio stesso una proroga, che potrà essere accordata con apposito atto deliberativo consiliare.
- 4 - La Commissione stabilisce se richiedere alla giunta un dipendente che svolga le funzioni di segretario o avvalersi di un componente della stessa accordata con apposito atto deliberativo.

ARTICOLO 69

Commissioni d'inchiesta

- 1 - Il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 37 del vigente Statuto può istituire apposite commissioni d'inchiesta.
- 2 - All'atto della costituzione, il Consiglio Comunale deve indicare.
 - a) i membri della commissione;
 - b) i compiti specifici della commissione;
 - c) i termini entro i quali la commissione deve produrre le proprie determinazioni.
- 3 - La Commissione deve essere composta in modo da rappresentare proporzionalmente la maggioranza e la minoranza.
- 4 - Le procedure per l'insediamento sono comuni a quelle delle commissioni permanenti.
- 5 - Le sedute e i lavori della commissione sono segreti. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della commissione.
- 6 - Alla commissione non é opponibile, da parte degli uffici, alcun segreto.

7 - Ai lavori della commissione partecipano solo i componenti nominati.

8 - Alle sedute possono partecipare coloro che, invitati dal Presidente, su decisione della commissione, devono essere dalla stessa ascoltati.

9- La relazione sui lavori della commissione dev'essere in forma riservata, comunicata al Presidente del Consiglio perché la inserisca all'ordine dei lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale.

SEZ. IV

I CONSIGLIERI COMUNALI E I GRUPPI CONSILIARI

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 70

Entrata in carica e convalida

1- I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero al momento in cui subentrano per surrogazione.

2 - Nella prima seduta il Consiglio Comunale procede, quale primo adempimento, alla convalida dei Consiglieri sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità.

3 - A detta convalida si procede altresì nel caso di consiglieri entrati in carica per surrogazione.

4 - Contestualmente alla convalida, il Consiglio Comunale prende atto della inesistenza delle cause di incompatibilità ovvero, nel caso in cui non si rendano necessari ulteriori accertamenti, avvia le procedure di legge.

ARTICOLO 71

Durata in carica

1 - Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2 -I Consiglieri, anche se cessati dalla carica per effetto dello scioglimento anticipato del Consiglio, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, limitandosi agli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 72

Decadenza

1 - La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

2 - La decadenza é pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.

ARTICOLO 73

Dimissioni

1 - La qualità di consigliere si perde per le dimissioni presentate al Consiglio, e per esso, al Presidente, in forma scritta e motivata.

2 - Tali dimissioni, per le quali non é necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 74

Surroga sospensione e supplenza

1 - Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa é attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente. l'ultimo eletto.

2 - Nel caso di sospensione di un Consigliere con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16, il

Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3 - La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma.

ARTICOLO 75

Indennità di presenza e rimborso spese

1 - I consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per le adunanze a cui partecipano, oltre al rimborso delle spese affrontate per raggiungere la sede del Consiglio.

Nel caso in cui la seduta vada oltre le ore 24,00 l'indennità è raddoppiata.

2 - Spetta ai consiglieri il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

3 - Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio, della Giunta o per delega del Presidente si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese necessarie ed effettivamente occorse, purché documentate, e previa richiesta scritta.

4 - I Consiglieri Comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 76

Responsabilità

1 - Il Consigliere comunale svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Ciascun consigliere è responsabile personalmente dei voti dati e delle opinioni espresse.

3 - Sono esenti da responsabilità per le delibere adottate dal Consiglio:

a) i Consiglieri che non abbiano preso parte alla seduta;

b) i Consiglieri che facciano constatare in tempo e verbalizzare il loro dissenso e il loro voto contrario.

ARTICOLO 77

Assenze

1 - Ogni consigliere può, con lettera diretta al Presidente, chiedere di essere considerato in congedo per un numero di sedute successive non superiori a due senza alcun obbligo di motivazione.

2 - Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3 - Il Consigliere prima di assentarsi definitivamente dall'aula ne dà notizia al Presidente perché lo faccia verbalizzare.

ARTICOLO 78

Incarichi speciali

1 - Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

2 - Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli Uffici e dei servizi comunali.

3 - Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ARTICOLO 79

Situazione patrimoniale, redditi e spese elettorali

1 - Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, sono depositati annualmente presso la Segreteria Generale.

2 - Tali atti sono liberamente consultabili da chiunque.

3 - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle dichiarazioni relative alle spese elettorali sostenute dal Sindaco e dai singoli Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 80

Diritto alla consultazione degli atti

1 - I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione di documenti, atti e deliberazioni e di chiedere informazioni agli uffici al fine di poter correttamente svolgere il proprio mandato. In questo caso devono rivolgersi ai responsabili dell'Ufficio, i quali possono differirne la visione solo per ragioni di servizio.

2 - Spetta al Segretario autorizzare il rilascio delle copie dei documenti richiesti dai Consiglieri Comunali. La richiesta, sottoscritta e depositata presso la Segreteria del Comune, dev'essere autorizzata entro tre giorni dalla presentazione.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 81

Costituzione

1 - Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2 Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, ciascun consigliere deve indicare al Presidente del C il Gruppo del quale intende far parte. La dichiarazione dev'essere fatta per iscritto e va sottoscritta.

3 - I consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio devono fare la dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo, secondo le modalità di cui al comma precedente, entro tre giorni dalla convalida.

4 - I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, di diritto entrano a far parte del Gruppo misto.

5 - Il Presidente autorizza la costituzione, nel corso della consiliatura di nuovi gruppi che abbiano almeno 2 Consiglieri.

6 - Qualora un Consigliere decida di revocare l'adesione ad un gruppo consiliare e non aderisca ad un gruppo già costituito - lo stesso Consigliere entra a far parte del Gruppo misto.

7 - Ai Gruppi Consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, é assicurata una sufficiente disponibilità di locali e mezzi.

ARTICOLO 82

Composizione

1 - I Gruppi Consiliari - ad eccezione di quello misto - sono composti da almeno due consiglieri.

2 - Gruppi possono essere composti da un numero inferiore di Consiglieri nel caso in cui siano espressioni di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alle elezioni per il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 83

Elezione del Presidente

1 - Ciascun Gruppo procede alla elezione del proprio Presidente.

2 - Una volta eletto, il Gruppo ne dà comunicazione ai Consiglio, tramite il Presidente dell'Assemblea.

3 - La elezione e la comunicazione devono avvenire non oltre la seduta successiva a quella nella quale si svolge la convalida degli eletti.

4 - Qualora il Gruppo sostituisca il proprio Presidente durante la consiliatura ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio entro il 3 giorno dell'avvenuta sostituzione.

TITOLO II
LE ATTIVITÀ DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO

SEZ. I
DELIBERAZIONI: PROPOSTE, MODALITÀ ED ESAME

ARTICOLO 84

Iniziative e deposito

- 1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere proposte:
 - a) dal Presidente del Consiglio;
 - b) dal Sindaco;
 - c) dalla Giunta;
 - d) dai singoli consiglieri comunali;
 - e) dalle Commissioni Consiliari
 - f) da ogni altro soggetto a ciò legittimato dalla legge o dallo Statuto.
- 2 - Le proposte devono essere depositate presso la segreteria generale, iscritte in apposito protocollo, e firmate dal proponente o dai proponenti.
- 3 - Il Segretario Comunale deve trasmetterle al Presidente del Consiglio entro il termine di 3 giorni dal deposito. .
- 4 - Nell'ambito della Segreteria Generale é istituito l'ufficio per l'assistenza tecnico giuridica ai Consiglieri ai fini dell'espletamento del mandato istituzionale.

ARTICOLO 85

Proposte: Sindaco e Giunta

- 1- Le proposte di deliberazione d'iniziativa del Sindaco o della Giunta sono comunicate al Presidente del Consiglio, secondo le modalità di cui all'articolo precedente.
- 2 - Il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, iscriverà la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, tenuto conto della priorità dell'oggetto e del calendario dei lavori.
- 3 - Quando il Sindaco o il Presidente di un gruppo consiliare ne facciano espressa richiesta, la proposta può essere inviata alla commissione competente per materia perché venga esaminata preliminarmente.
- 4 - In quest'ultimo caso la commissione deve esprimere il proprio parere entro e non oltre il decimo giorno della ricezione. Nei casi d'urgenza il Sindaco può chiedere al Presidente di assegnare alla Commissione un termine ridotto a 5 giorni.. Decorso il termine si prescinde dal parere della Commissione.

ARTICOLO 86

Proposte Consiglieri

- 1 - Le proposte di iniziativa dei consiglieri devono essere depositate presso la Segreteria Generale.
- 2 - Tali proposte devono essere trasmesse, a cura del Segretario Comunale, oltre che al Presidente del Consiglio, anche al Sindaco e all'assessore competente per materia.
- 3 - Il Presidente del Consiglio entro 5 giorni dalla trasmissione affida l'esame della proposta alla commissione competente la quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.
- 4 - Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine perentorio indicato nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione delle proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
- 5 - Le stesse modalità prescritte nei commi precedenti si applicano per le proposte presentate da ogni altro soggetto a ciò legittimato.

SEZ. II
STRUMENTI DI IMPULSO E DI CONTROLLO

CAPO I
MOZIONI

ARTICOLO 87

Contenuto, forma e presentazione

- 1 - La mozione é un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.
- 2 - La mozione, sottoscritta da almeno tre consiglieri o da un Presidente di Gruppo Consiliare, va depositata presso la Segreteria Generale che la trasmette al Presidente del Consiglio entro 3 giorni dal deposito.

ARTICOLO 88

Discussione

- 1 - Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, dispone l'inserimento delle mozioni nell'ordine del giorno del Consiglio per la prima seduta utile e comunque entro 20 giorni dalla data di presentazione, compatibilmente con il periodo feriale
- 2 - La discussione della mozione si svolge secondo le regole generali stabilite per gli atti deliberativi.

CAPO II
ORDINI DEL GIORNO

ARTICOLO 89

Contenuto e presentazione

- 1 - Per le proposte che abbiano ad oggetto una manifestazione d'intenti del Consiglio di fronte ad eventi di una certa rilevanza e che non impegnano il bilancio del comune e non comportino modifiche a precedenti atti deliberativi, non é necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
- 2 - La manifestazione d'intenti deve essere redatta in forma scritta e firmata da almeno 3 consiglieri. .
- 3 - Essa dev'essere consegnata al Presidente del Consiglio in qualsiasi momento della seduta, tranne che nella fase di svolgimento di votazioni.

ARTICOLO 90

Esposizione e votazione

- 1- Il Presidente, informa il Consiglio dell'avvenuta presentazione dell'ordine del giorno.
- 2 - Sentiti informalmente i Presidenti dei Gruppi, se non riscontra dissensi, dispone che sull'ordine del giorno il Consiglio voti negli ultimi 30 minuti della seduta.
- 3 - Il Presidente concede al proponente 5 minuti per illustrare la proposta, e subito dopo, senza aprire alcun dibattito, la mette ai voti.

CAPO III
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

ARTICOLO 91

Presentazione e forma

- 1 - I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attività del Comune.

2 - Interrogazioni e interpellanze sono presentate per iscritto, senza motivazione, presso l'Ufficio di segreteria in duplice copia e sono rivolte sempre al Sindaco o a componenti della Giunta.

3 - Il Segretario entro 3 giorni, o nei casi d'urgenza, entro 24 ore, recapiterà l'interpellanza o l'interrogazione al Sindaco, o all'Assessore, nonché al Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 92

Contenuto delle interrogazioni

1 - L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere:

- a) se una determinata circostanza sia vera;
- b) se alcuna informazione su tal fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
- c) se tale informazione sia esatta;
- d) se la Giunta od il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati;
- e) per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 93

Svolgimento delle interrogazioni

1 - Le interrogazioni, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile in base all'ordine di presentazione.

2 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni; in tal caso le interrogazioni sono iscritte all'ordine dei lavori delle apposite sedute.

3 - Il Presidente - previa intesa con il Sindaco o con l'assessore interessato iscrive all'ordine dei lavori le interrogazioni da trattare in apertura di seduta.

4 - La trattazione in Aula deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla presentazione.

5 - L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non sia presente in Aula al momento della trattazione.

6 - Svolte le interrogazioni, quando sia trascorsa un'ora dall'inizio della seduta, il Presidente rinvia le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 94

Interrogazioni a risposta scritta

1 - Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intenda avere risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l'Assessore trasmette all'interrogante la risposta scritta.

2 - Copia della risposta scritta è altresì trasmessa al Segretario Generale perché la inserisca nel processo verbale della seduta immediatamente successiva.

3 - Questo tipo di interrogazione non va inserito nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

ARTICOLO 95

Contenuto delle interpellanze

1 - L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco, circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta su questioni che riguardano aspetti determinanti sulle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.

ARTICOLO 96

Svolgimento delle interpellanze

1 - Le interpellanze, nell'ordine di presentazione sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio successiva alla presentazione.

2 - Il Presidente, previa intesa col Sindaco, iscrive le interpellanze da adottare in apertura della seduta. La trattazione non può avvenire oltre il 30° giorno dalla presentazione.

3 – L'interpellante ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non superiore ai 10 minuti. Dopo le dichiarazioni del Sindaco o di altro rappresentante della Giunta, l'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

TITOLO III SINDACO E ASSESSORI

CAPO I SINDACO

ARTICOLO 97

Funzioni e partecipazione

- 1- Il Sindaco partecipa, in qualità di consigliere, alle sedute del Consiglio.
- 2- Nella veste di responsabile dell'amministrazione può partecipare alle sedute delle commissioni ed è membro di diritto della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
- 3- Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 98

Dimissioni, impedimenti, rimozione decadenza e decesso

- 1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Consiglio, anche dopo lo scioglimento, rimane in carica per gli atti urgenti ed improrogabili fino all'elezione del nuovo Consiglio.
- 2 - Le dimissioni motivate, presentate dal Sindaco, al Consiglio, e per esso al Presidente, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 99

Mozione di sfiducia

- 1 - la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e viene messa in discussione. - sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi - non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 2 - la mozione di sfiducia è depositata presso la Segreteria Generale.
- 3 - La discussione sulla motivazione di sfiducia è aperta dal primo firmatario, che può illustrarla per non più di 60 minuti. Ha quindi la parola il Sindaco per un tempo equivalente. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri per un massimo di 30 minuti ciascuno.
- 4 - Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la mozione viene votata, a scrutinio palese e per appello nominale.
- 5 - Approvata a maggioranza assoluta dei componenti la mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta - nelle more delle procedure di scioglimento e della nomina del Commissario Straordinario - si astengono da qualsiasi attività istituzionale, esclusa l'ordinaria amministrazione e la esecuzione di atti dovuti.

CAPO II ASSESSORI

ARTICOLO 100

Partecipazione alle sedute

- 1 - Il Vice Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.
- 2 - Essi possono partecipare, e se richiesti dal Presidente devono intervenire, alle sedute delle commissioni consiliari, senza diritto di voto.

ARTICOLO 101

Revoca

1 - La Comunicazione al consiglio della motivata revoca dei componenti della Giunta Comunale e della loro sostituzione é effettuata dal Sindaco. nel corso della prima seduta successiva allatto di revoca, senza la necessaria iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

2 - Sulla comunicazione del Sindaco può intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di 20 minuti ciascuno.

TITOLO IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO I

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

ARTICOLO 102

Elezione

1- Il Collegio dei Revisori é eletto dal Consiglio Comunale.

2 - L'elezione, che non é preceduta da discussione né da dichiarazioni di voto, avviene mediante schede.

3 Ciascun Consigliere può indicare non più di due nominativi scelti fra le categorie professionali indicate dalla legge.

4 - Il Presidente proclama eletti coloro che abbiano ottenuto più voti e in caso di parità, i maggiori di età.

5 - Il Consiglio Comunale valuta i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Revisori.

6 - I Revisori possono essere rieletti una sola volta.

ARTICOLO 103

Durata di carica

1- Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni.

2 - Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente convoca il Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo collegio.

ARTICOLO 104

Revoca

1- I Revisori possono essere revocati, sulla base di apposito provvedimento che va approvato con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati con la votazione palese e ad appello nominale, solo quando non adempiano, secondo la legge e lo Statuto, al loro incarico.

ARTICOLO 105

Dimissioni e decadenza

1 - Le dimissioni del Revisore sono presentate al Sindaco e al Presidente del Consiglio con lettera raccomandata.

2 - Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio, a tre riunioni consecutive del collegio, decade dall'incarico.

3 - Di ciò gli altri componenti ne informano il Presidente del Consiglio.

4 - La decadenza é pronunciata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5 - Il Consiglio provvede contestualmente alla sostituzione.

ARTICOLO 106

Sostituzione

- 1 - In caso di morte, di rinuncia, di dimissioni e di decadenza di un Revisore, il Consiglio Comunale é convocato entro 60 giorni per la sostituzione.
- 2 - L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante schede.
- 3 - Il Revisore eletto a norma del comma precedente, dura in carica fino alla scadenza del mandato triennale del collegio.

ARTICOLO 107

Responsabilità

- 1 - I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni e devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

ARTICOLO 108

Funzioni

- 1 - Al Collegio dei Revisori spetta:
 - a) formulare pareri sulla proposta di bilancio e sulla documentazione allegata, nonché
 - a) sulle variazioni di bilancio, e sui piani finanziari;
 - b) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria;
 - c) relazionare sul conto consuntivo;
 - d) formulare proposte;
 - e) svolgere altri incarichi e funzioni previste da leggi, regolamenti o deliberati del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 109

Compensi e rimborso spese

- 1 - Il compenso dei Revisori, nella misura prevista dalle norme vigenti, é determinato con apposita delibera adottata contestualmente alla nomina degli stessi.
- 2 - Ai Revisori dei Conti, oltre al compenso di cui al primo comma, spetta, se hanno la residenza fuori dal Comune di Cassano All'Ionio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

CAPO II

RAPPORTI TRA I REVISORI E IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 110

Partecipazione

- 1 - I Revisori hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio.
- 2 - Possono essere invitati ad assistere alle riunioni delle Commissioni Consiliari.
- 3- Le Convocazioni del Consiglio Comunale sono notificate ai componenti del Collegio dei Revisori.
- 4- Quando 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio, questo dispone l'audizione dei Revisori in Consiglio.
- 5-Quando lo richieda il Presidente di una commissione l'audizione in Commissione è sempre disposta dal Presidente del Consiglio, al quale va trasmessa la richiesta scritta.

ARTICOLO 111

Iniziative

- 1 - Il Collegio dei Revisori di propria iniziativa, può trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e tramite questi, alla conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari proposte o pareri circa l'ordinamento contabile e finanziario, l'ordinamento degli uffici e l'organizzazione dei servizi pubblici.

2 - Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio trasmette una relazione urgente al Sindaco, al Presidente del Consiglio e, tramite questi, alla conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

3 - Il Presidente convoca il Consiglio non oltre 10 giorni dal ricevimento della relazione.

ARTICOLO 112

Modalità ed o delle relazioni richieste al collegio

1 - Le Commissioni Consiliari possono chiedere al Collegio dei Revisori relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie.

2 - Il Collegio é tenuto a presentare Tempestivamente tali relazioni al Presidente della Commissione ed al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ne informerà i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 113

Difensore Civico

1 - Il Consiglio Comunale elegge e revoca il Difensore Civico secondo le norme dello Statuto e dell'apposito regolamento.

2 - Il Difensore Civico ha diritto di ricevere, e il Segretario Generale l'obbligo di trasmettergli, tutte le deliberazioni assunte rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.

3 - La relazione annuale del Difensore Civico é trasmessa alla conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e discussa dal Consiglio non oltre 30 giorni dal ricevimento.

4 - Qualora il Difensore Civico trasmetta al Consiglio pareri, proposte o relazioni che rivestano il carattere d'urgenza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari li assegna alla commissione competente per materia, che li esamina non oltre i 10 giorni dall'invio

5- Il Presidente del Consiglio, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, dispone l'audizione in Aula del Difensore Civico. É sempre il Presidente del Consiglio a disporre l'audizione in Commissione, del Difensore Civico, se di ciò richiesto dalla Commissione.

ARTICOLO 114

Funzione del difensore civico inerente la legittimità degli atti

1- Quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo, un quarto dei Consiglieri lo richiedono le deliberazioni sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

2 - Detta richiesta, che dovrà essere presentata per iscritto e dovrà essere motivata con l'indicazione delle norme violate, può essere fatta per le deliberazioni riguardanti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

3 - Se il difensore civico ritiene sussistenti i vizi di legittimità sollevati, ne dà comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'Ente ritiene di non dover modificare la delibera, essa diviene efficace se confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ARTICOLO 115

Petizioni popolari

1 - Le modalità e le forme per la presentazione delle petizioni, istanze e proposte popolari sono disciplinate dal Regolamento sulla partecipazione, ai sensi dell'art. 21, dello Statuto Comunale.

2 - Le richieste di cui al comma precedente devono essere sottoposte all'esame della competente commissione entro 20 giorni dalla data di deposito. Dopo l'esame, la commissione predisporre

apposita relazione che viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e discussa entro 20 giorni, dalla presentazione al Presidente del Consiglio.

3 - Ai sensi del comma 10, parte 2 dello Statuto Comunale, quando la proposta o l'istanza venga sottoscritta da almeno 200 cittadini, essa dev'essere esaminata dalla Commissione competente entro 10 giorni, e la relazione presentata entro i successivi 10 giorni. Il Consiglio dovrà riunirsi per esaminarla entro 40 giorni dallo scadere dei predetti termini.

ARTICOLO 116

Stemma e Gonfalone

1- Lo stemma e il gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e riconosciuti con Decreto, possono essere utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e per la promozione della città.

2 - Il gonfalone dev'essere esposto nella sala delle adunanze del Consiglio, in occasione delle sedute o di particolari incontri istituzionali.

3 - Il Presidente del Consiglio ne controlla l'uso e ne cura la conservazione. In occasione di celebrazioni fuori dalla sala delle adunanze del Consiglio Comunale, il Presidente ne affida la tenuta e la custodia al Comando dei Vigili Urbani.

4 - É data la possibilità ad Enti ed Associazioni di richiedere in uso lo stemma del Comune. Esso può essere concesso dietro apposito atto deliberativo. Per il solo stemma, ne fanno eccezione le ipotesi di "patrocinio" dell'Amministrazione per manifestazioni di particolare rilevanza, per le quali, l'uso temporaneo dello stemma viene disposto dalla giunta con la delibera di patrocinio della manifestazione stessa.